

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 32-3150

Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui all'art. 30 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

La legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale.

Detta legge, individua, all'art. 3, le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale, distinguendo le materie oggetto di regolamentazione diretta da parte della legge, dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione - di competenza della Giunta regionale per il proprio ruolo - dalle materie oggetto di definizione ad opera di atti di competenza dei dirigenti.

In particolare, il Capo V della legge, "Incarichi non dirigenziali", all'art. 30 demanda ai provvedimenti organizzativi l'indicazione dei criteri e delle condizioni per l'individuazione delle Posizioni organizzative e di Alta professionalità non dirigenziali, stabilendo che il numero massimo di tali Posizioni e delle Alte professionalità nonché la loro ripartizione tra le Direzioni regionali sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ruoli.

Detto articolo, inoltre, stabilisce al comma 2 che "i Direttori provvedono con le modalità stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare, nell'ambito di ciascuna struttura le Posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti con atti scritti e motivati".

Ai fini dell'attuazione del dispositivo soprarichiamato, si rende necessario adottare il provvedimento organizzativo che disciplini quanto stabilito dall'art. 30 di che trattasi con specifico riferimento ai criteri ed alle modalità di individuazione e di conferimento degli incarichi di Alta professionalità e di Posizione organizzativa da parte dei Direttori regionali all'interno delle strutture cui sono preposti.

Viste pertanto le disposizioni ed i principi generali contenuti nella L.R. 23/2008 citata;

visto l'art. 30, commi 1 e 2 relativo al conferimento degli incarichi non dirigenziali;

ritenuto opportuno che il provvedimento organizzativo in argomento sia strutturato, in analogia alle forme tipiche dei regolamenti, in articoli, anche al fine di consentirne le eventuali successive modificazioni o integrazioni e di garantire al contempo la piena comprensibilità e trasparenza;

considerato pertanto, alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 23/2008 ed in applicazione dei principi generali enunciati, di dover procedere all'adozione di un provvedimento organizzativo che disciplini la materia di cui all'art. 30 della medesima legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 23/2008 la competente Commissione consiliare;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 il provvedimento di organizzazione che disciplina la materia di cui all'art. 30 della legge regionale medesima, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che la disciplina di cui al presente provvedimento trova applicazione dalla data di definizione da parte della Giunta regionale dei budget di ciascuna Direzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ART.1

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'

1. Il presente provvedimento organizzativo disciplina ai sensi dell'art. 30 della l. 23/2008 e s.m.i. i criteri per l'individuazione e la modificazione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità, nel rispetto dei principi generali riportati dagli artt. 8 e seguenti C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dall'art. 10 del C.C.N.L. 2002 – 2005.

2. L'area delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità relativa al ruolo della Giunta regionale si articola in:

- Alta professionalità
- Posizioni organizzative di tipo A, di tipo B, di tipo C e di tipo C1;

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA'

1. La determinazione del fondo destinato al finanziamento dell'area delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità è demandata alla contrattazione decentrata stabilita dalla contrattazione nazionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base delle risorse individuate dal fondo, stabilisce la ripartizione tra le Direzioni del ruolo della Giunta regionale, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ente nel suo complesso, con particolare riguardo alla complessità gestionale delle Direzioni ed alle specificità delle attività svolte dalle strutture che ne costituiscono articolazione.

3. Per quanto riguarda il ruolo della Giunta regionale, i Direttori, in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali delle strutture cui sono preposti, sentiti i Responsabili dei Settori che ne costituiscono articolazione, individuano all'interno della propria Direzione gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità, formalizzandone, mediante la compilazione della relativa scheda descrittiva, la denominazione, i contenuti e le specifiche attribuzioni.

ART. 3

MODIFICAZIONE DEI CONTENUTI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA'

1. I Direttori, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 17 della l. 23/2008 e s.m.i., in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali delle strutture cui sono preposti, possono con proprio atto modificare la denominazione ed i contenuti dei profili delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità.

Tale modificazione può riguardare esclusivamente gli incarichi che, alla data della modifica, risultino vacanti del titolare.

2. E' possibile la modificazione della denominazione e dei contenuti dei profili delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità che risultino coperte, secondo la modalità di cui al comma 1, qualora, in relazione a nuove esigenze organizzative ovvero a seguito di modifiche funzionali delle strutture cui le medesime sono assegnate, si determini una variazione significativa delle funzioni ascritte al titolare dell'incarico.

3. E' possibile la modificazione dei contenuti delle Alte professionalità e delle Posizioni organizzative che risultino coperte, senza il preventivo provvedimento di adozione e senza la cessazione dall'incarico del titolare, qualora non vengano apportate modifiche alla loro denominazione ed ai contenuti peculiari specificamente ascritti al profilo, così come descritti nelle relative schede.

Art. 4

RIDEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA'

1. I Direttori possono determinare con proprio atto, nel rispetto e nel limite tassativo delle risorse economiche risultanti nella disponibilità della Direzione cui sono preposti, la ridefinizione della tipologia delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità. Tale modificazione può riguardare esclusivamente gli incarichi che, alla data della modifica, risultino vacanti del titolare.

2. Le risorse economiche residuali – rispetto alle risorse economiche a disposizione - che possono eventualmente determinarsi a seguito delle operazioni di ridefinizione di cui al precedente comma, rimangono nella disponibilità di ciascuna Direzione per eventuali successive operazioni analoghe, fermo restando che l'Amministrazione non dà luogo ad

integrazioni di carattere finanziario in assenza di risorse economiche aggiuntive che non siano previste dalla contrattazione collettiva, nazionale o integrativa, o da risorse trasferite da Autorità Nazionali per l'esercizio di specifiche attività da queste delegate alla Regione.

3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 1, è possibile la ridefinizione delle Posizioni organizzative di tipo A, B C, e C1, ovvero delle Alte professionalità che ne determini l'eventuale soppressione, esclusivamente qualora il numero complessivo delle Alte professionalità e delle Posizioni organizzative assegnate alla Direzione non subisca una diminuzione ovvero non venga alterato significativamente il rapporto quali - quantitativo tra di esse.

4. Non è possibile la soppressione delle Posizioni organizzative di tipo C1 quando all'interno della Direzione siano oggettivamente riscontrabili professionalità idonee alla copertura dell'incarico, fatto salvo il caso di trasformazione delle stesse in Posizioni organizzative di tipo C o di tipologia superiore, utilizzando, nel limite della disponibilità, le risorse economiche della Direzione.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo provvede all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle Posizioni organizzative e delle Alte professionalità che determinino, a seguito del trasferimento e al ricollocamento presso altra struttura regionale del medesimo incarico, una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse economiche nella disponibilità della Direzione.

6. I provvedimenti di cui agli artt. 3 e 4 devono contenere l'espressa dichiarazione di congruità rispetto alle risorse economiche disponibili.

7. I provvedimenti di cui agli artt. 3 e 4 devono essere tempestivamente trasmessi alla Direzione competente in materia di risorse umane al fine di dare corso agli adempimenti correlati all'adeguamento delle procedure informatiche dedicate.

Art. 5

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I Direttori, sentiti i dirigenti interessati, terminate le operazioni di cui al comma 7 dell'art 4, provvedono con propria determinazione al conferimento degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità con le modalità e sulla base dei criteri definiti sulla base di quanto disposto dai CCNL.

2. La determinazione di conferimento – debitamente motivata - deve contenere l'espressa dichiarazione di congruità del provvedimento di nomina rispetto all'utilizzo delle risorse economiche disponibili.
3. Il provvedimento di nomina deve essere tempestivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di risorse umane al fine di porre in essere gli adempimenti correlati alla decorrenza delle relative indennità economiche.
4. Le Direzioni provvedono all'aggiornamento del sistema di gestione HR per la parte relativa alla titolarità degli incarichi.

ART. 6 MONITORAGGIO

1. Con cadenza annuale la Direzione competente in materia di risorse umane procederà, per ogni Direzione, alla verifica della congruità dei provvedimenti direttoriali di modifica e di ridefinizione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità rispetto:
 - a) all'utilizzo delle risorse economiche disponibili;
 - b) alle variazioni intervenute nella tipologia degli incarichi e nel numero degli stessi;
 - c) al rapporto tra il personale assegnato ad ogni singola Direzione ed il numero di Posizioni.
2. Degli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 è data specifica informativa alle Organizzazioni sindacali aziendali.